

CAMERA DEI DEPUTATI N. 803

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, VINCENZO MANCINI, ROTIROTI

Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei cittadini italiani già residenti nella zona B del territorio libero di Trieste

Presentata il 19 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'accordo firmato il 14 ottobre 1986 tra il Governo italiano ed il Governo jugoslavo, inerente il regolamento delle questioni di sicurezza sociale, ratificato da parte italiana con legge 28 agosto 1989, n. 307, si poteva ritenere finalmente risolta la questione relativa alle posizioni assicurative dei cittadini italiani, per il lavoro svolto nella ex zona B del territorio libero di Trieste prima del 5 ottobre 1956.

L'inerzia delle autorità jugoslave nel ratificare il citato accordo e, successivamente, i ben noti avvenimenti nello Stato confinante fanno invece presumere che la questione non possa essere definita in tempi brevi.

Da ciò emergono la necessità, l'urgenza e l'obbligo morale di risolvere il problema per i lavoratori italiani che

hanno prestato la loro opera in quei territori, tenendo presente che la maggioranza di essi ha ormai raggiunto l'età pensionabile o, con la regolarizzazione della posizione amministrativa, può conseguire il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità.

È sufficiente dunque riaprire i termini previsti dall'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, (riapertura peraltro già avvenuta, per soli sei mesi, con la legge 24 gennaio 1977, n. 14), avendo l'accortezza di estendere i benefici previsti anche ai cittadini italiani non in possesso della qualifica di profugo, per non creare situazioni di disparità.

In sede di discussione del provvedimento sarà comunque opportuno acquisire il parere degli istituti previdenziali in me-

rito ai problemi che potrebbero sorgere relativamente a situazioni già definite in base a provvedimenti di legge diversi ed antecedenti; ad esempio, l'esercizio della facoltà di riscatto per lavoro svolto all'estero, di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o l'effettuazione di ricongiunzioni delle posizioni assicurative di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

PROPOSTE DI LEGGE

ART. 1.

1. In attesa della stipulazione di nuovi accordi sostitutivi dell'accordo firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986 tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale e ratificato con legge 28 agosto 1989, n. 307, i termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, già riaperti dalla legge 24 gennaio 1977, n. 14, per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La regolarizzazione della posizione assicurativa prevista dalla legge 30 marzo 1965, n. 226, si intende estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa posteriormente al 1° maggio 1945 e siano successivamente rimpatriati o emigrati, indipendentemente dal possesso della qualifica di profugo.